

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2010

che autorizza la Repubblica francese a concludere un accordo con il Principato di Monaco affinché i trasferimenti di fondi tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2010) 2634]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(2010/259/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la domanda della Repubblica francese,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1781/2006, il 28 novembre 2007, la Repubblica francese ha chiesto una deroga per i trasferimenti di fondi tra il Principato di Monaco e la Repubblica francese.

(2) In conformità con l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1781/2006, i trasferimenti di fondi tra il Principato di Monaco e la Repubblica francese sono provvisoriamente considerati alla stessa stregua dei trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese dal 4 dicembre 2007.

(3) Nel corso della riunione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo tenutasi il 17 dicembre 2009 gli Stati membri sono stati informati del fatto che la Commissione ritiene di aver ricevuto le informazioni necessarie per esaminare la domanda della Repubblica francese.

(4) Il Principato di Monaco, che non costituisce parte del territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha tuttavia concluso un accordo monetario con l'Unione europea rappresentata dalla Repubblica francese. In base all'accordo del 26 dicembre 2001 il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale e di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro. Pertanto, il Principato di Monaco soddisfa il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

(5) I prestatori di servizi di pagamento del Principato di Monaco partecipano direttamente ai sistemi francesi di pagamento e di regolamento, siano essi CORE, Target2-Banque de France o ESES France (euro Settlement for Euronext-zone Securities — liquidazione in euro per i titoli della zona Euronext). Pertanto, essi soddisfano il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

(6) Il Principato di Monaco ha introdotto nell'ordinamento giuridico disposizioni analoghe a quelle del regolamento (CE) n. 1781/2006, in particolare mediante l'ordinanza sovrana n. 1630, del 30 aprile 2008, che modifica l'ordinanza sovrana n. 631, del 10 agosto 2006, relativa alla partecipazione degli organismi finanziari alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.

(7) Le ordinanze sovrane n. 1674 e n. 1675, del 10 giugno 2008, relative al blocco dei beni in vista, in particolare, della lotta contro il finanziamento del terrorismo, garantiscono l'applicazione di misure appropriate nel Principato di Monaco al fine di irrogare sanzioni finanziarie alle persone fisiche e giuridiche incluse negli elenchi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

- (8) La legge n. 1362, del 3 agosto 2009, relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione (Loi n. 1362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption) ha abrogato e sostituito la legge n. 1162 del 7 luglio 1993 relativa alla partecipazione delle imprese finanziarie alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Questa nuova legge, congiuntamente all'ordinanza sovrana n. 2318, del 3 agosto 2009, rettifica le carenze individuate nella relazione del 2008 sul terzo ciclo di valutazioni reciproche del comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (Moneyval) relativo al Principato di Monaco; essa garantisce in tal modo che il Principato sia dotato di dispositivi antiriciclaggio equivalenti a quelli in vigore sul territorio francese per quanto attiene al trasferimento di fondi.
- (9) Pertanto, il Principato di Monaco ha adottato norme identiche a quelle fissate nel regolamento (CE) n. 1781/2006 e impone ai suoi prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
- (10) È quindi opportuno concedere alla Repubblica francese la deroga richiesta.

- (11) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a concludere un accordo con il Principato di Monaco, affinché i trasferimenti di fondi tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese ai fini del regolamento (CE) n. 1781/2006.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2010.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione